



## AVVISO PUBBLICO

### SVILUPPO DI RETI LUNGHE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DELLE FILIERE TECNOLOGICHE CAMPANE (DGR n. 407 del 6 agosto 2012)

### Modifiche ed integrazioni al D.D. n. 105 del 13 agosto 2014

PO FESR 2007-2013 – REGIONE CAMPANIA  
ASSE 2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1  
(Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica)

**INDICE**

Disposizioni generali.....	3
Articolo 1 – Premessa .....	3
Articolo 2 – Finalità dell’intervento .....	3
Articolo 3 – Definizioni .....	4
Articolo 4 – Risorse finanziarie disponibili .....	7
Articolo 5 – Caratteristiche dei Piani per lo sviluppo di reti lunghe per la ricerca e l’innovazione delle filiere tecnologiche regionali.....	7
Misura A: Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica .....	8
Articolo 6 – Soggetti ammissibili e requisiti di partecipazione .....	8
Articolo 7– Caratteristiche dei Progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica .....	9
Articolo 8 – Determinazione ed ammissibilità dei costi .....	10
Articolo 9 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili .....	12
Articolo 10 – Modalità e criteri per la valutazione dei Progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica.....	12
Articolo 11 – Procedura di accesso alle agevolazioni .....	14
Misura B: Azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica .....	16
Articolo 12 – Soggetti proponenti, soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione .....	16
Articolo 13 – Caratteristiche dei Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.....	18
Articolo 14 – Determinazione ed ammissibilità dei costi .....	19
Articolo 15 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili .....	20
Articolo 16 – Modalità e criteri per la valutazione .....	21
Articolo 17 – Procedura di accesso alle agevolazioni.....	23
Disposizioni comuni.....	24
Articolo 18 – Priorità delle domande e cause di esclusione .....	24
Articolo 19 – Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti.....	24
Articolo 20 – Concessione delle agevolazioni .....	25
Articolo 21 – Modalità di erogazione delle agevolazioni .....	25
Articolo 22 – Tempistiche di realizzazione dei progetti.....	26
Articolo 23 – Obblighi dei soggetti beneficiari e divieto di cumulo.....	26
Articolo 24 – Modalità di pagamento delle spese e relativa prova .....	27
Articolo 25 – Variazioni .....	28
Articolo 26 – Controlli e monitoraggio.....	28
Articolo 27 – Cessazione e revoca dei contributi.....	29
Articolo 28 – Foro Competente.....	30
Articolo 29 – Informativa sulla Privacy .....	30
Articolo 30 – Disposizioni finali .....	30

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – *Premessa*

Il presente avviso si configura nell'ambito delle iniziative volte ad attuare la strategia dell'Asse 2 del PO FESR 2007-2013 Regione Campania relativamente all'attuazione dell'Attività 2.1.c "...Azioni dirette ad incoraggiare la partecipazione dei privati nel settore della ricerca, rafforzando le reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese".

In oltre, le azioni promosse sono in linea con quanto previsto nell'ambito della delibera 407 del 6 agosto 2012 e quindi all'interno dell'Accordo di Programma "*Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e Laboratori Pubblico Privati per il Rafforzamento del Potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania*" del 7 agosto 2012.

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni del Manuale di Attuazione del PO FESR Campania 2007-2013, approvato con Decreto n. 158 del 10/05/2013 dell'Area di Coordinamento 09 della Giunta Regionale della Campania.

Al finanziamento delle iniziative oggetto del presente avviso, concorrono le risorse a valere sull'O.O. 2.1 PO FESR Campania 2007-2013

### Articolo 2 – *Finalità dell'intervento*

La Regione Campania intende favorire il consolidamento e potenziamento in un'ottica internazionale delle reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese supportando ***Piani per lo sviluppo di reti lunghe per la ricerca e l'innovazione delle filiere tecnologiche regionali*** che, assicurando la messa in rete delle competenze disponibili, favoriscano la competitività internazionale di ricerca e innovazione dei partner. In particolare, il presente intervento intende supportare azioni di filiera tecnologica tese a:

- *promuovere* la diffusione di una visione internazionale della cultura dell'innovazione, con particolare riferimento ai processi di ricerca e trasferimento tecnologico collaborativo;
- *supportare* gli attori della filiera nei processi di analisi e valutazione delle scelte ed opportunità legate all'internazionalizzazione della conoscenze e dell'innovazione, quale strategia e politica per competere in maniera efficace sui nuovi contesti di mercato;
- *favorire* l'acquisizione, da parte degli attori della filiera, di competenze, strumenti e metodologie di lavoro utili e funzionali all'introduzione ed allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della ricerca e dell'innovazione;
- *agevolare* l'accesso degli attori della filiera ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti agevolativi internazionali e comunitari;
- *attrarre* investimenti finalizzati a valorizzare e rafforzare la filiera tecnologica attraverso la promozione delle competenze tecnico-scientifico, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la comunicazione delle opportunità di localizzazione;
- *consentire* agli attori della filiera l'acquisizione di competenze, strumenti e metodologie di lavoro utili e funzionali all'introduzione ed allo sviluppo dei processi di

internazionalizzazione e allo sfruttamento delle opportunità di finanziamento dei programmi comunitari.

### Articolo 3 – *Definizioni*

- a) «**Aggregazioni pubblico-private**»: Aggregazione composta da soggetti pubblici e privati con medesimo obiettivo di ricerca e sviluppo, dalla spiccata vocazione internazionale, di dimostrato interesse per il sistema delle imprese, di elevato impatto economico sul territorio delle Regioni della Convergenza.
- b) «**Distretti ad Alta Tecnologia**»: aggregazioni su base territoriale di imprese, università ed istituzioni della ricerca, guidate da un apposito organo di governo, focalizzate su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitività dei territori di riferimento e raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese.
- c) «**Soggetti Gestori dei DAT/LPP**»: consorzi, società consortili, ATS, Reti di impresa che risultano soggetti che soddisfino **entrambe le successive condizioni**:
- abbiano proposto Piani di sviluppo strategico presentati a valere sul titolo I e titolo II dell'Avviso PON R&C 2007-213 di cui Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010
  - che siano stati approvati con Decreto Direttoriale n. 427 del 19 luglio 2012 del MIUR
- d) «**Soggetti Gestori dei DAT/APP**»: consorzi, società consortili, ATS, Reti di impresa che risultano soggetti che **entrambe le successive condizioni**:
- abbiano proposto Studi di fattibilità presentati a valere sul titolo III dell'Avviso PON R&C 2007-213 di cui Decreto Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 e
  - che siano stati approvati con Decreto Direttoriale n. 190/Ric. del 23 aprile 2012.
- e) «**Soggetti Partner dei DAT/APP/LPP**»:
- 1) imprese ed Organismi di ricerca qualificati alla data di pubblicazione dell'Avviso come consorziati/soci/mandanti/retisti dei soggetti Gestori dei DAT/APP/LPP così come definiti al punto precedente.
  - 2) PMI o organismi di ricerca, non rientranti nel punto precedente, che abbiano sottoscritto, alla data di presentazione della domanda, un impegno congiunto con i soggetti gestori che regolamenti la propria partecipazione al **DAT/APP/LPP**.
- f) «**RS&I**»: insieme delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico.
- g) «**Ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- h) «**Sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- i) «**Persone altamente qualificate**»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.
- j) «**Foresight tecnologico**»: processo sistematico partecipativo, che comporta la rilevazione di informazioni e la creazione di visioni sul futuro a medio e lungo termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi necessari per le azioni di R&S. In prospettiva rappresenta un punto di incontro tra i principali protagonisti del cambiamento e altre fonti di conoscenza, al fine di elaborare visioni e analisi delle informazioni che consentano di anticipare il futuro. Gli elementi caratterizzanti il processo sono: anticipazione e proiezione, partecipazione, interazione in rete, visione strategica e azione.
- k) «**Processo di trasferimento tecnologico**»: attività di trasferimento di conoscenze scientifiche, tecniche, organizzative e gestionali ai fini pratici tra due soggetti distinti attraverso concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza che hanno come fine un'innovazione di prodotto e/o di processo e/o organizzativa.
- l) «**Internazionalizzazione della ricerca e dell'innovazione**»: processo teso all'analisi, individuazione, valutazione ed esplorazione delle opportunità di ricerca e di innovazione per la relativa potenziale realizzazione, anche in forma cooperativa, al di fuori dei contesti geografici nazionali in cui sono normalmente svolte dalle imprese e dagli organismi di ricerca, al fine di sviluppare un sistema relazionale in grado di favorire gli scambi con l'estero cercando nuovi sbocchi per le attività di tipo istituzionale, commerciale, economico e produttivo, di valorizzare le competenze distintive possedute, ricercare fattori di superiore competitività ed economie di localizzazione.
- m) «**Organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
- n) «**PMI**», Piccola Media Impresa, le imprese classificabili di piccola dimensione o media dimensione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

- o) **«Impresa unica»:** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- p) **«Impresa in condizioni di difficoltà»:** una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
- i. qualora si tratti di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
  - ii. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
  - iii. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera iii).

- q) **«Regione»:** la Regione Campania.
- r) **«POR»:** il Programma Operativo Campania FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2013 adottato dalla Commissione Europea con decisione del 11/09/2007 C(2007)4265.
- s) **«Manuale di Attuazione»:** il Manuale di Attuazione del PO Campania FESR 2007-2013, approvato con Decreto n. 158 del 10/05/2013 dell'Area di Coordinamento 09 della Giunta Regionale della Campania.
- t) **«Regolamento de minimis»:** Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352/1 del 24.12.2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore.
- u) **«D.Lgs. 123/1998»:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.

#### **Articolo 4 – Risorse finanziarie disponibili**

Le Risorse POR (obiettivo operativo 2.1) assegnate al presente intervento sono così ripartite per modalità realizzative:

- a) euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) relativi alla Misura A per le Azioni di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica;
- b) euro 10.000.000,00 (diecimilioni) relativi alla Misura B per le Azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.

#### **Articolo 5 – Caratteristiche dei Piani per lo sviluppo di reti lunghe per la ricerca e l'innovazione delle filiere tecnologiche regionali**

1. Le proposte progettuali presentate devono avere l'obiettivo di caratterizzare e supportare in un'ottica di sistema il posizionamento competitivo della filiera tecnologica e degli attori che concorrono a caratterizzarla (Distretti ad Altra Tecnologia, Aggregazioni Pubblico-Private, Laboratori Pubblico-privati e relativi soggetti partner) nonché a definire strategie/attività di ricerca ed innovazione sui mercati esteri in grado di favorirne l'apertura a livello internazionalizzare.
2. Le attività potranno comporsi delle seguenti misure di intervento:
  - Misura A: Azioni di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica;
  - Misura B: Azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica;

**MISURA A: AZIONI DI SISTEMA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA  
TECNOLOGICA****Articolo 6 – Soggetti ammissibili e requisiti di partecipazione**

1. Sono ammissibili a presentare *Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica* i Soggetti Gestori DAT/APP/LPP secondo quanto indicato alla lettera c) **ovvero alla lettera d)** dell'art. 3 del presente Avviso.
2. È possibile la presentazione in forma congiunta da parte di due o più soggetti di cui al comma precedente, purché partecipanti in forma aggregata attraverso la sottoscrizione di contratti di rete - ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e della circolare n. 25593 del 15 febbraio 2011 - e purché il progetto preveda la presenza per la relativa attuazione di un manager di rete (temporary manager o manager condiviso dalla rete) che risulti sotto il profilo professionale altamente qualificato, ai sensi dell'art. 3 lettera l) ed appositamente dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività previste a valere sulla presente misura, anche in eventuali paesi target.
3. Al momento della presentazione della domanda, ciascun soggetto richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - essere iscritte al registro delle imprese;
  - essere classificabile come PMI;
  - non essere classificabili come imprese in condizioni di difficoltà;
  - non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e/o non essere tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, indicati nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e s.m.i.
  - rispettare :
    - ✓ la normativa in materia di aiuti di stato;
    - ✓ le normative in materia ambientale;
    - ✓ le norme in materia di lavoro, di previdenza, di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
    - ✓ le vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente;
    - ✓ le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza.
4. Non possono essere ammesse a contributo i Soggetti Attuatori:
  - che si trovano in condizione di liquidazione volontaria;
  - i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici abbiano riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimento penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno all'ambiente;



- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
  - siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
  - che non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali sia stata disposta dalla Regione la restituzione.
5. Per la partecipazione a *Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica*, ogni soggetto richiedente deve risultare, al momento di presentazione della domanda, affidabile sotto il profilo economico-finanziario sulla base del seguente parametro Congruenza fra capitale netto e costo del progetto calcolato sui valori dell'ultimo bilancio approvato:

$$CN/CP > 25\%$$

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto (CP), relativo al singolo Soggetto Gestore DAT/APP/LPP ;

6. Al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, il Soggetto richiedente può deliberare un aumento di capitale; in tale caso, in sede di presentazione della domanda è sufficiente l'impegno a deliberare l'aumento da parte dei soci con apposita delibera assembleare; in ogni caso il capitale deliberato in aumento dovrà essere integralmente versato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.
7. L'insussistenza di uno o più requisiti soggettivi sopra richiamati, la non soddisfazione dell'affidabilità economico-finanziaria ovvero la presenza di uno o più motivi ostativi su elencati, alla data di presentazione della Domanda di accesso, comporta la non ammissibilità della Domanda e l'impossibilità di accedere allo strumento agevolativo di cui al presente Avviso.
8. Alla stesso Soggetto Gestore DAT/APP/LPP non è consentito presentare più domande di agevolazione, ancorché relative a differenti tipologie di spesa.
9. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso Soggetto Gestore sarà ammessa a valutazione unicamente la prima pervenuta

#### **Articolo 7– Caratteristiche dei Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica**

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica devono avere un costo complessivo non superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro e non inferiori a 100.000,00 (centomila). Nel caso di

presentazione in forma congiunta le suddette soglie sono da considerarsi da riferire alla quota di progetto presentata da ciascun Soggetto Gestore DAT/APP/LPP.

2. Ciascun Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica deve prevedere almeno tre delle seguenti azioni:
  - A.1 – Foresight tecnologico per la filiera: individuazione e analisi delle traiettorie di sviluppo tecnologico a livello internazionale;
  - A.2 – Realizzazione di export check-up delle imprese della filiera tecnologica di riferimento e di analisi di benchmarking,
  - A.3 – Business scouting & mapping per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica: individuazione e analisi dei potenziali mercati di sbocco, indagini di mercato e analisi dei sistemi giuridico-economici locali, pianificazione e progettazione dell'ingresso nei mercati target per la filiera, attraverso l'individuazione di linee di prodotto/tecnologia/paese di destinazione;
  - A.4 – Orientamento per i Programma comunitari in materia di RS&I: analisi ed individuazione delle opportunità esistenti per la filiera tecnologica rispetto ai Programmi Comunitari, ricerca e individuazione di potenziali partner di progetto a livello europeo;
  - A.5 – Divulgazione per l'internazionalizzazione: realizzazione di almeno n. 1 seminario informativo avente ad oggetto le tematiche introduttive e propedeutiche all'internazionalizzazione, sulla base delle risultanze delle analisi sui percorsi di ricerca ed innovazione tecnologica a livello internazionale;
  - A.6 – Azioni per lo sviluppo di accordi di collaborazione e di partnership del Distretto ad Alta Tecnologia o dell'Aggregazione pubblico-privata con soggetti esteri;
  - **A.7** – Sistemi informativi per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica: data base relazionali e sito web finalizzati all'animazione e alla sensibilizzazione presso la filiera di azioni di internazionalizzazione della ricerca e dell'innovazione.

#### **Articolo 8 – Determinazione ed ammissibilità dei costi**

1. Al fine di favorire il corretto posizionamento della filiera tecnologica nel contesto internazionale della ricerca e dell'innovazione e sensibilizzare gli attori dell'innovazione a internazionalizzare la propria attività attraverso azioni di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica, possono essere agevolate spese sostenute dai Soggetti Attuatori dei Distretti ad Alta Tecnologia e delle Aggregazioni pubblico-private, per:
  - a) Costi per l'analisi delle tecnologie, la definizione della Scientific Research Agenda della filiera, l'analisi di mercato/prodotto/tecnologie, l'identificazione delle opportunità del paese target, la ricerca e la valutazione di partnership di ricerca, commerciali e produttive, relativamente alle attività A.1, A.2, A.3, A.4;
  - b) Costi per la realizzazione di materiali informativi e promozionali della filiera, acquisto di spazi promozionali e pubblicitari sui media, servizi di hostess, affitto di locali, noleggio di attrezzature e strumentazioni, costi per la realizzazione (ed eventuale protezione), della marca (brand) unitaria, identificativa della filiera tecnologica, relativamente alle attività A.1, A.4 e A.5;
  - c) Costi per le missioni all'estero (vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale strettamente coinvolto nelle missioni all'estero) relativamente alle attività A.6;

- d) Costi per l'acquisto di attivi immateriali, nel limite massimo di € 15.000,00, relativamente all'attività A.7;
- e) Spese di coordinamento nella misura massima del 5% della somma delle spese ammesse relativamente ai punti a), b) e c).

**f) *l'IVA se non recuperabile.***

2. Le spese di cui al punto a) del precedente comma 1 possono riferirsi anche a costi di personale - assunto con contratto di lavoro dipendente o a progetto - da parte del soggetto beneficiario ovvero da parte di uno dei soggetti consorziati nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la forma giuridica di consorzio o società consortile. Nel caso di costi di personale, la spesa ammissibile è stabilita utilizzando i seguenti parametri e non può comunque superare la somma di 30 mila euro annui per singolo dipendente:
  - il costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione dell'attività;
  - il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del 38 per cento quale incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
  - l'anno lavorativo si considera composto di 1.600 ore lavorative;
  - la retribuzione ordinaria mensile viene determinata facendo riferimento per ogni anno alla busta paga del mese di gennaio, al netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
3. Nel caso di spese di consulenza sono ammissibili spese nel limite massimo di 60 mila euro annui per singola consulenza e singolo consulente. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto proponente e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato in modalità autocertificativa. Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, con apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture). Al termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
4. Le spese di vitto e alloggio saranno riconosciute ammissibili entro i seguenti limiti:
  - a) costo del pernottamento in albergo, per le trasferte superiori a 12 ore e comunque tali da richiedere il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle;
  - b) costo di uno o due pasti giornalieri entro il limite massimo di € 35 per il primo pasto e fino ad un massimo di € 70 al giorno per entrambi i pasti.

In ogni caso le spese di vitto e alloggio non potranno superare 200 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.

5. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno e per lo spostamento interno al paese di destinazione per un periodo di permanenza all'estero non superiore a 15 giorni.
6. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 6 mesi dalla data di approvazione della

domanda medesima, e comunque non oltre il 30 giugno 2015. ***Il suddetto termine è esteso al 31 dicembre 2015 per le sole spese relative all'acquisizione di servizi di internazionalizzazione connessi con la progettazione, realizzazione e partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, manifestazione ed eventi in generale.***

7. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta e regolarmente quietanzata.

#### **Articolo 9 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili**

1. Le agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, sono concedibili fino a concorrenza del 50% delle spese d'investimento ammissibili e sono fissate nel limite massimo di 200.000,00 euro per ogni soggetto beneficiario. Nel rispetto di tale soglia, maggiorazioni di 30 punti percentuali possono essere applicate all'intensità dell'aiuto a condizione che il progetto sia presentato in modo congiunto da almeno due soggetti beneficiari secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art 6.
2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti e nei termini consentiti dal "de minimis".

#### **Articolo 10 – Modalità e criteri per la valutazione dei Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica**

1. I Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica ritenute ammissibili, in base ai requisiti formali previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 7 e secondo quanto stabilito dai successivi art. 11 e art. 18 ss.gg., verranno assoggettate in funzione della priorità temporale della relativa data di presentazione e nei limiti delle disponibilità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso, ad una valutazione ad oggetto i seguenti elementi:
  - a) potenziale di internazionalizzazione del proponente;
  - b) cantierabilità del progetto;
  - c) capacità di innovazione delle soluzioni tecnologiche proposte;
  - d) sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione valuta la rispondenza del Progetto di sistema preliminare per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica ai criteri riportati di seguito

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
POTENZIALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PROPONENTE	A.1) Disponibilità per il soggetto proponente, già al momento della presentazione della domanda, di almeno una figura professionale in possesso di un diploma di laurea, o titolo accademico superiore, in materie economico-aziendale ovvero amministrativo-legali attinenti le attività di sviluppo di reti	10

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
	lunghe della ricerca	
	A.2) Partecipazione di un Soggetto Partner classificabile come Organismo di ricerca per una quota di Progetto non inferiore al 20%	10
	A.3) Almeno il 30% delle iniziative e delle relative spese previste sono riferibili ad attività connesse al Foresight tecnologico per la filiera e al Business scouting & mapping per l'internazionalizzazione	5
CANTIERABILITÀ DELL'AZIONE	B.1) Stipula, in data non antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di tutti i contratti relativi alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l'acquisto dei servizi per l'internazionalizzazione, anche nelle forme di ordine e relativa conferma d'ordine, condizionati, anche attraverso idonee alternativa documentazione, all'effettiva concessione delle agevolazioni. <b><u>Sono esclusi ai fini dell'assegnazione del punteggio, i contratti relativi unicamente ai servizi di internazionalizzazione connessi con la progettazione, realizzazione e partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, manifestazione ed eventi in generale.</u></b>	10
	B.2) Azioni che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell'Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all'estero	10
	B.3) Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella realizzazione dell'attività promozionale	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

3. I Progetti di sistema preliminare per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica che rispetto ai macro-ambiti di valutazione abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *Potenziale di internazionalizzazione del proponente* e *Cantierabilità dell'Azione*, saranno sottoposte a un referaggio tecnico scientifico da parte di esperti individuati dalla Regione Campania, volto alla determinazione del livello dei seguenti criteri:

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
CAPACITÀ DI SVILUPPO DELLA RETE LUNGA	C.1) Impatti attesi per il sistema dell'innovazione regionale in termini di relazioni attivabili, valorizzazione delle competenze e livello di complementarietà scientifico-tecnologica nella value chain internazionale	10
	C.2) Progetti realizzati in collaborazione con omologhi soggetti esteri	10
	C.3) Originalità delle tematiche di RS&I affrontate nel seminario per "Divulgazione per l'internazionalizzazione"	5
VALIDITÀ TECNICO-ECONOMICA	D.1) Validità del progetto in termini di promozione e di inserimento su contesti internazionali	10
	D.2) Definizione di uno staff dedicato allo sviluppo della rete lunga	5
	D.3) Coerenze delle iniziative proposte con le iniziative europee di Partnership Pubblico-Private	5
	D.4) Qualità delle azioni pianificate per l'orientamento per i Programma comunitari in materia di RS&I	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

4. Sono ammessi a finanziamento, i Progetti di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *Capacità di sviluppo della rete lunga* e *Validità tecnico-economica*.
5. In sede di valutazione della *Capacità di sviluppo della rete lunga* e della *Validità tecnico-economico dell'Azione*, il referee nominato dalla Regione valuta altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente, provvedendo, eventualmente, a ridurre l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

#### Articolo 11 – Procedura di accesso alle agevolazioni

- Le proposte relativamente al sostegno dei Progetti di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica, possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 23 ottobre 2014 presso la DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE Via Don Bosco 9/E 80141 - Napoli, Ufficio Protocollo Rif. POR FESR 2007-2014 O.O. 2.1.
- L'operatività degli Uffici Regionali seguirà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
- Al fine della presentazione dei Progetti di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica, ciascun soggetto proponente dovrà produrre in formato cartaceo, a pena di esclusione, la modulistica pubblicata sul Sito Web Istituzionale della Regione Campania – Sezione Ricerca ed innovazione ([www.innovazione.regione.campania.it](http://www.innovazione.regione.campania.it)) e gli allegati richiesti. In caso di domanda

congiunta, il rappresentate legale della rete, ovvero il manager di rete opportunamente delegato in caso di rete senza personalità giuridica ovvero, in caso di costituenda rete il rappresentante legale di uno dei soggetti proponenti opportunamente delegato, dovrà produrre in formato cartaceo la modulistica pubblicata sul Sito Web Istituzionale della Regione Campania e gli allegati richiesti relativa alla rete/costituenda rete.

4. Tutta la documentazione, eventualmente classificata per soggetto co-proponente e rete/costituenda rete, dovrà essere prodotta su supporto digitale sia in formato PDF che nel formato modificabile pubblicato sul sito, fermo restando che in caso di difformità rispetto a quella cartacea quest'ultima prevarrà sulla prima.

**MISURA B: AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA, COOPERAZIONE E MARKETING  
INTERNAZIONALE DELLA SOTTOFILIERA TECNOLOGICA****Articolo 12 – *Soggetti proponenti, soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione******Soggetti Proponenti:***

1. Sono soggetti proponenti dei *Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica* sono i Gestori dei Distretti ad Alta Tecnologia ovvero delle Aggregazioni pubblico-private ovvero dei Laboratori Pubblico-privati che abbiano presentato almeno un progetto a valere sulla *Misura A - Azioni di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica* del presente Avviso. Tali soggetti avranno compito di aggregazione e coordinamento e non potranno risultare beneficiari di agevolazioni a valere sulla Misura B.
2. È possibile la presentazione in forma congiunta da parte di più Soggetti Gestori dei Distretti ad Alta Tecnologia ovvero delle Aggregazioni pubblico-private ovvero dei Laboratori Pubblico-Privati, purché partecipanti in forma aggregata attraverso la sottoscrizione di contratti di rete - ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e della circolare n. 25593 del 15 febbraio 2011 - e purché il progetto preveda l'incarico ad un manager di rete (temporary manager o manager condiviso dalla rete) appositamente dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività previste a valere sulla presente misura, anche presso eventuali paesi target.

***Soggetti Beneficiari***

3. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti la presente misura sono i Soggetti Partner DAT/APP/LPP secondo quanto indicato alla lettera **e)** dell'art. 3, purché rispettino, alla data di presentazione della domanda, le seguenti condizioni:
  - a) siano classificabili come PMI, nel caso di impresa, ovvero come organismi di ricerca;
  - b) dispongano alla data di presentazione della domanda di agevolazione di una sede in Regione Campania.
  - c) siano iscritte al registro delle imprese;
  - d) non siano classificabili come imprese in condizioni di difficoltà;
  - e) non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e/o non essere tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, indicati nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e s.m.
  - f) rispettino la normativa in materia di aiuti di stato; le normative in materia ambientale; le norme in materia di lavoro, di previdenza, di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; le vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente; le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza.



- g) non si trovano in condizione di liquidazione volontaria;
  - h) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici abbiano riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimento penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno all'ambiente;
  - i) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
  - j) siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
  - k) non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali sia stata disposta dalla Regione la restituzione.
4. Per la partecipazione a *Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica*, ogni Soggetto Partner DAT/APP/LPP richiedente deve risultare, al momento di presentazione della domanda, affidabile sotto il profilo economico-finanziario sulla base del seguente parametro Congruenza fra capitale netto e costo del progetto calcolato sui valori dell'ultimo bilancio approvato:

$$CN/CP > 25\%$$

CN = capitale netto dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall'art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili nonché della quota di capitale netto necessaria a soddisfare la condizione di ammissibilità da parte dell'impresa per la partecipazione ad altre misure previste dal presente Avviso;

CP = costo del progetto (CP), relativo al singolo Soggetto Partner DAT/APP/LPP;

- 5. Al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, il Soggetto Partner DAT/APP/LPP può deliberare un aumento di capitale; in tale caso, in sede di presentazione della domanda è sufficiente l'impegno a deliberare l'aumento da parte dei soci con apposita delibera assembleare; in ogni caso il capitale deliberato in aumento dovrà essere integralmente versato entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.
- 6. L'insussistenza di uno o più requisiti soggettivi sopra richiamati, la non soddisfazione dell'affidabilità economico-finanziaria ovvero la presenza di uno o più motivi ostativi su elencati, alla data di presentazione della Domanda di accesso, comporta la non ammissibilità della Domanda e l'impossibilità di accedere allo strumento agevolativo di cui al presente Avviso.
- 7. In ogni caso allo stesso Soggetto Partner DAT/APP/LPP, ad eccezione degli Organismi di Ricerca, non è consentito presentare più domande di agevolazione nell'ambito dello stesso intervento, ancorché relative a differenti tipologie di spesa. In ogni caso la quota degli

Organismi di ricerca all'interno dello stesso Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica non può essere superiore al 35% del valore del costo complessivo del progetto.

8. Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso Soggetto Partner DAT/APP/LPP, ad eccezione degli Organismi di Ricerca, sarà ammessa a valutazione unicamente la prima pervenuta.

### **Articolo 13 – *Caratteristiche dei Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica***

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, ciascun Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica deve avere un costo complessivo non inferiore a 60.000,00 (sessantamila) e non superiore a 250.000, 00 (duecentocinquantamila). **La suddetta soglia è da considerarsi da riferire al valore di ciascun Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.**
2. **Ciascun Soggetto Proponente può presentare una sola domanda formata anche da più Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.**
3. Il Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica deve prevedere la partecipazione per la relativa realizzazione di almeno tre Soggetti Partner classificabili come PMI e l'eventuale presenza di un Soggetto Partner classificabile come Organismo di ricerca, che abbia già sviluppato processi di internazionalizzazione di output di ricerca.
4. **Allo stesso soggetto partner, ad eccezione degli Organismi di Ricerca, non è consentito partecipare a più di un Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.**
5. **Nel caso di soggetti partner classificabili come Consorzi ovvero Società Consortili la limitazione di cui al comma precedente è da intendersi relativa al Consorzio/Società Consortile nel caso di partecipazione diretta ovvero al soggetto consorziato/socio qualora espressamente indicato come soggetto attuatore del Progetto.**
6. In ogni caso la quota degli Organismi di ricerca all'interno dello stesso Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica non può essere superiore al 35% del valore del costo complessivo del progetto.
7. Oggetto del Progetto di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica possono essere i seguenti interventi:
  - B.1 – Elaborazione di una strategia e di un programma operativo d'internazionalizzazione per la sottofiliera tecnologica;
  - B.2 – Azioni promozionali: incontri bilaterali fra operatori del/i paese/i target della sottofiliera, incoming di operatori esteri, progettazione e realizzazione testing di prodotti con buyers/importatori internazionali, workshop, seminari all'estero o in Campania, azioni di comunicazione sul mercato, eventi collaterali alle presenze fieristiche delle imprese beneficiarie;
  - B.3 – Azioni per lo sviluppo di alleanze strategiche, accordi di collaborazione di R&S con partner internazionali;

- B.4 – Azioni per la mobilità transnazionale dei ricercatori e dei tecnici specializzati presso i paesi target della sottofiliera ;
- B.5 – Attività per la tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle PMI partecipanti.

#### **Articolo 14 – *Determinazione ed ammissibilità dei costi***

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'operatività e la penetrazione internazionale dei Distretti ad Alta Tecnologia e delle Aggregazioni pubblico-private attraverso i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica possono essere agevolate le seguenti spese:
  - a) spese per l'analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività aziendali in corso o in preparazione e relativo consolidamento di rapporti, relativamente all'azione B.1;
  - b) spese per l'accesso ed utilizzo di banche dati, relativamente all'azione B.1;
  - c) spese di informazione/formazione strettamente riconducibile ai temi dell'internazionalizzazione, assistenza tecnica alle imprese per tematiche legate all'internazionalizzazione (ad esempio: servizi di testing, certificazione merceologiche), azioni promozionali e campagne pubblicitarie per l'estero, spese per l'acquisto di spazi pubblicitari, su carta stampata, TV, cartellonistica, siti internet, relativamente all'azione B.2;
  - d) spese connesse alla quota di partecipazione a fiere, incontri BtoB, workshop e seminari, relativamente all'azione B.2;
  - e) spese di noleggio e allestimento di stand, relativamente all'azione B.2;
  - f) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e/o impiegati ai fini delle dimostrazioni di fasi di testing con finalità promozionale, relativamente alle azioni B.2;
  - g) spese per vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale strettamente coinvolto nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali, relativamente alle attività B.2, B.3 e B.5;
  - h) spese per l'acquisizione servizi di interpretariato e traduzione, relativamente alle attività B.2, B.3 e B.5;
  - i) spese amministrative, legali e notarili, comunque straordinarie e connesse alla formalizzazione di accordi e partnership, relativamente all'azione B.3
  - j) oneri per la registrazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti), relativamente all'azione B.5;
  - k) compenso lordo del personale del soggetto beneficiario (costo aziendale, comprensivo, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'impresa) impiegato nelle attività di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4, ivi compreso il personale non dipendente in possesso di contratto a progetto o similari, compresi i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell'impresa;
- 1) **l'IVA se non recuperabile.**
2. Nel caso di costi di personale, di cui alla lettera k) del precedente comma, la spesa ammissibile è stabilita utilizzando i seguenti parametri e non può comunque superare la somma di 30 mila euro annui per singolo dipendente:

- il costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione dell'attività;
  - il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del 38 per cento quale incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
  - l'anno lavorativo si considera composto di 1.600 ore lavorative;
  - la retribuzione ordinaria mensile viene determinata facendo riferimento per ogni anno alla busta paga del mese di gennaio, al netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
3. Nel caso di spese di consulenza sono ammissibili spese nel limite massimo di 60 mila euro annui per singola consulenza e singolo consulente. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato in modalità autocertificativa.
4. Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, con apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture). Al termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale in italiano o in inglese riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.
5. Le spese di vitto e alloggio saranno riconosciute ammissibili entro i seguenti limiti:
- a) costo del pernottamento in albergo, per le trasferte superiori a 12 ore e comunque tali da richiedere il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle
  - b) costo di uno o due pasti giornalieri entro il limite massimo di € 35 per il primo pasto e fino ad un massimo di € 70 al giorno per entrambi i pasti.
- In ogni caso le spese di vitto e alloggio non potranno superare 200 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.
6. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno e per lo spostamento interno al paese di destinazione per un periodo di permanenza all'estero non superiore a 15 giorni.
7. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data di approvazione della domanda medesima, e comunque non successive al 31 dicembre 2015. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta

#### **Articolo 15 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili**

1. Le agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, sono concedibili fino a concorrenza del 50% delle spese d'investimento ammissibili e sono fissate nel limite massimo di 200.000,00 euro per ogni soggetto beneficiario. Nel rispetto di tale soglia, possono essere applicate all'intensità dell'aiuto prevista le seguenti maggiorazioni:

- a) 15 punti percentuali se il Piano di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della filiera tecnologica sia presentato in modo congiunto da almeno due soggetti gestori del/della DAT/APP/LPP, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art 12.
  - b) 15 punti percentuali se il Piano di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della filiera tecnologica vede la partecipazione di almeno un soggetto beneficiario classificabile come indicato al punto 2 **lettera e)** dell'art. 3 per ciascun soggetto gestore proponente.
2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti e nei termini consentiti dal “de minimis”.

### Articolo 16 – *Modalità e criteri per la valutazione*

1. I Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica ritenuti ammissibili, in base ai requisiti formali previsti dall'articolo 13 e secondo quanto stabilito dai successivi art. 17 e ss.gg., verranno assoggettate in funzione della priorità temporale della relativa data di presentazione e nei limiti delle disponibilità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso, ad una valutazione ad oggetto i seguenti elementi:
  - a) Potenziale di internazionalizzazione della sottofiliera;
  - b) Cantierabilità del progetto;
  - c) Capacità di penetrazione internazionale;
  - d) Validità economico-finanziaria del Progetto.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione valuta la rispondenza dei singoli Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della filiera tecnologica ai criteri riportati di seguito

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
<b>POTENZIALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SOTTOFILIERA</b>	A.1) Disponibilità per ciascuna impresa partecipante al progetto, già al momento della presentazione della domanda, di almeno una figura professionale in possesso di un diploma di laurea, o titolo accademico superiore, in materie economico-aziendale ovvero amministrativo-legali attinenti le attività di sviluppo di reti lunghe della ricerca	<b>10</b>
	A.2) Azioni per la mobilità transnazionale dei ricercatori e personale qualificato presso i paesi target della sottofiliera per una quota di Progetto non inferiore al 20%, relativamente alle attività riservate agli Organismi di Ricerca	<b>10</b>
	A.3) Almeno il 30% delle iniziative e delle relative spese previste sono riferibili ad attività connesse all'incoming con partner con i quali si intende sviluppare alleanze strategiche e/o accordi di collaborazione di R&S	<b>5</b>
<b>CANTIERABILITÀ DEL PROGETTO</b>	B.1) Stipula, in data non antecedente alla pubblicazione del presente avviso, di tutti i contratti relativi alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l'acquisto dei servizi per l'internazionalizzazione, anche nelle forme di ordine e relativa	<b>10</b>

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
	conferma d'ordine, condizionati, anche attraverso idonee alternativa documentazione, all'effettiva concessione delle agevolazioni. <b><u>Nel caso dei soli Organismi di Ricerca, la condizione di cui al presente criterio può essere soddisfatta attraverso la presentazione di almeno tre preventivi di spese relativi a ciascuna fornitura esterna.</u></b>	
	B.2) Progetti che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell'Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all'estero	10
	B.3) Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella realizzazione dell'attività promozionale	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

3. I **Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica** che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *Potenziale di internazionalizzazione della sottofiliera* e alla *Cantierabilità del Progetto*, saranno sottoposte a un referaggio tecnico-scientifico da parte di esperti individuati dalla Regione Campania, volto alla determinazione del livello dei seguenti criteri:

MACRO-AMBITI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
CAPACITÀ DI PENETRAZIONE INTERNAZIONALE	C.1) Impatti attesi per la filiera tecnologica regionale in termini di relazioni attivabili, valorizzazione dei trovati e livello di complementarità produttivo-tecnologica nella value chain internazionale	10
	C.2) Strategie e modalità di ingresso in mercato/i esteri e relativa coerenza con le risultanze della connessa Azione di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica	10
	C.3) Coerenze delle iniziative proposte per l'internazionalizzazione con le tematiche di RS&I di Horizon 2020	5
VALIDITÀ TECNICO-ECONOMICA	D.1) Effetti attesi sulla redditività delle imprese partecipanti	10
	D.2) Impatti attesi sulla competitività del sistema regionale	5
	D.3) Capacità di attrazione degli investimenti esteri	5
	D.4) Capacità di attrazione di giovani talenti	5
	Punteggio massimo conseguibile	50

4. Sono ammessi a finanziamento Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della filiera tecnologica che abbiano conseguito un punteggio complessivo di

almeno 40 punti sui 50 conseguibili, rispetto ai macro-ambiti di valutazione *Capacità di sviluppo della rete lunga* e *Validità tecnico-economico del Progetto*.

5. In sede di valutazione della *Capacità di penetrazione internazionale* e della *Validità tecnico-economico del Progetto*, il referee nominato dalla Regione valuta altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente, provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

#### Articolo 17 – *Procedura di accesso alle agevolazioni*

1. Le proposte relativamente al sostegno dei Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica, possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 11 novembre 2014 presso la DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE Via Don Bosco 9/E 80141 - Napoli, Ufficio Protocollo Rif. POR FESR 2007-2014 O.O. 2.1.
2. L'operatività degli Uffici Regionali seguirà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
3. Ai fine della presentazione dei Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica, ciascun soggetto proponente dovrà produrre in formato cartaceo, a pena di esclusione, la modulistica pubblicata sul Sito Web Istituzionale della Regione Campania – Sezione Ricerca ed innovazione ([www.innovazione.regione.campania.it](http://www.innovazione.regione.campania.it)) e gli allegati richiesti. In caso di domanda congiunta, il rappresentate legale della rete, ovvero il manager di rete opportunamente delegato in caso di rete senza personalità giuridica ovvero, in caso di costituenda rete il rappresentante legale di uno dei soggetti proponenti opportunamente delegato, dovrà produrre in formato cartaceo la modulistica pubblicata sul Sito Web Istituzionale della Regione Campania e gli allegati richiesti relativa alla rete/costituenda rete.
4. Tutta la documentazione, eventualmente classificata per soggetto co-proponente e rete/costituenda rete, dovrà essere prodotta su supporto digitale sia in formato PDF che nel formato modificabile pubblicato sul sito, fermo restando che in caso di difformità rispetto a quella cartacea quest'ultima prevarrà sulla prima.

**DISPOSIZIONI COMUNI****Articolo 18 – *Priorità delle domande e cause di esclusione***

1. Il presente bando si basa su di una procedura a sportello.
2. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda farà fede la data di ricezione da parte degli Uffici regionali.
3. Saranno considerate presentate contemporaneamente tutte le Domande/Domande congiunte con la medesima data di protocollo.
4. La domanda di concessione del contributo presentata ai sensi del presente bando non sarà ritenuta ammissibile e pertanto non sarà sottoposta ad istruttoria formale e valutativa qualora sia verificata:
  - a) la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità;
  - b) la mancanza di una delle caratteristiche prescritte per la presentazione dei Progetti;
  - c) la presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;
  - d) il mancato invio della documentazione secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'articolo 11 del presente Avviso per i Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica ovvero dall'art. 17 comma 4 del presente Avviso per i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica;
  - e) al verificarsi di una delle condizioni specifiche di ammissibilità indicate dall'art. 6 e dall'art. 12 del presente Avviso

**Articolo 19 – *Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti***

1. Le domande di agevolazione validamente presentate, saranno valutate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria formale delle stesse.
2. Durante la fase di istruttoria formale, l'Amministrazione o l'eventuale Soggetto Gestore potrà richiedere all'impresa, anche in applicazione del D.Lgs. 15/11/2012 n. 218, eventuali integrazioni a completamento/rettifica/chiarimento della domanda presentata, a mezzo PEC e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura del soggetto proponente nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. Il mancato invio della risposta entro il termine suddetto comporterà la decadenza della relativa domanda dai benefici richiesti.
3. Superata la fase istruttoria delle domanda e verificata l'affidabilità dei soggetti proponenti si procederà alla valutazione di merito degli interventi del progetto sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 del presente Avviso per i Progetti di sistema per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica ovvero dall'art. 15 del presente Avviso per i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica.
4. Per la valutazione della capacità di innovazione e della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto, la Regione nomina un apposito valutatore, il quale è chiamato anche a valutare la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dai soggetti richiedenti,



provvedendo, eventualmente, a ridurne l'ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

### **Articolo 20 – Concessione delle agevolazioni**

- All'esito del procedimento istruttorio, la Regione Campania adotta il provvedimento di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda.
- Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il/i soggetto//i beneficiario/i e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
- Il provvedimento di concessione viene trasmesso al soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dallo stesso nella domanda di ammissione alle agevolazioni.

### **Articolo 21 – Modalità di erogazione delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno erogate secondo due modalità alternative.
2. La prima modalità prevede l'erogazione del contributo al raggiungimento di stati di avanzamento lavori (SAL) pari ad un importo non inferiore al 25% dell'agevolazione concessa – richiedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate. Il relativo saldo, di importo comunque non inferiore al 25% dei costi ammissibili, sarà erogato a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, previo presentazione della relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili e successivamente ad un monitoraggio, da effettuarsi presso la sede dell'impresa beneficiaria, necessario a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto.
3. La seconda modalità prevede l'erogazione del contributo a titolo di anticipazione previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Campania esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare richiedibile:
  - contestualmente alla comunicazione di accettazione del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'agevolazione concessa;
  - al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL) non inferiore al 70% del valore progettuale, per un importo pari al 35% dell'agevolazione concessa – richiedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e regolarmente quietanzate, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi.

Il relativo saldo sarà erogato a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, previo presentazione della relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili e successivamente ad un monitoraggio finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto.

**Articolo 22 – Tempistiche di realizzazione dei progetti**

1. I progetti possono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 2 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno opportunamente comunicata alla Regione Campania.
2. I Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera dovranno essere realizzati entro il 6° mese dalla data di approvazione del provvedimento regionale di concessione dei contributi e comunque non oltre il 30 giugno 2015 mentre i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica entro il 6° mese dalla data di approvazione del provvedimento regionale di concessione dei contributi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Il progetto si intende realizzato, quando le attività sono state svolte come da progetto e le relative spese sono state fatturate.
3. Nei 60 giorni successivi al termine di realizzazione degli investimenti, tutte le spese relative al progetto devono essere pagate e quietanzate e deve essere presentata idonea rendicontazione.

**Articolo 23 – Obblighi dei soggetti beneficiari e divieto di cumulo**

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono obbligati, pena la revoca del contributo, a:
  - a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
  - b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, e in difetto di puntuali prescrizioni, nei tempi stabiliti per legge, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - c) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
  - d) segnalare tempestivamente ogni variazione che incide sulla denominazione/ragione sociale dei singoli proponenti, seppur raggruppati, nonché su ogni altro atto significativo per le Imprese e/o Organismi di ricerca sulla cui base è stato concesso il contributo;
  - e) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dalla Regione;
  - f) fornire rendiconti periodici (trimestrali) sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su eventuali ritardi, sul raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità definite dalla Regione;
  - g) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dalla Regione.
2. I beneficiari che accettano il finanziamento, accettano altresì di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in formato elettronico o in altra forma. I beneficiari debbono informare il pubblico circa il contributo ottenuto, in particolare:
  - a) debbono informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;

- b) debbono informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del POR FESR;
  - c) ogni documento riguardante tale operazione contiene una dichiarazione da cui risulta che il POR è cofinanziato dal FESR.
3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore probatorio, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando. In particolare, devono:
- a) garantire che le spese dichiarate nelle domande di rimborso siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
  - b) conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati<sup>1</sup>, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta<sup>2</sup>;
  - c) comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato all'Amministrazione regionale;
  - d) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.
4. I beneficiari sono tenuti al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni ovvero deve garantire che, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'operazione cofinanziata non si verificano, riguardo a quest'ultima, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico e che comportino un cambiamento della natura della proprietà di una infrastruttura o la cessazione di una attività.
5. I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.

#### **Articolo 24 – Modalità di pagamento delle spese e relativa prova**

1. La legge 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3 comma 1, precisa, tra le altre cose, che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al progetto presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non esclusivi e devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
2. Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un'altra forma di pagamento.
3. Le spese sostenute dai Beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso: originali delle fatture accompagnati dalla documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento attraverso bonifico bancario o postale dal conto dedicato; Le fatture, in funzione

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

<sup>2</sup> Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell'art.90 Reg. CE 1083, è di 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo oppure, qualora su decisione dell'Autorità di Gestione si proceda ad effettuare una chiusura parziale, il periodo sopraccitato decorre da quest'ultima. Tale termine può essere sospeso nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione

dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del lavoro svolto. Per il bonifico bancario è necessario allegare la ricevuta del bonifico riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.

4. Non sono ammessi, quale prova dell'avvenuto pagamento, estratti conto prodotti in modalità "Home Banking".

#### **Articolo 25 – Variazioni**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione dei progetti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini dell'andamento dell'operazione. In difetto di tali comunicazione l'Amministrazione potrà, nei casi più gravi, revocare la concessione.
2. Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione nel caso in cui tali variazioni intervengano:
  - a) prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
  - b) successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
3. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo concesso sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute. In ogni caso le modifiche di che trattasi saranno ammesse purché esse non incidano negativamente sul punteggio conseguito dai soggetti proponenti in fase istruttorio né tanto meno sul punteggio conseguito dal progetto in sede di valutazione.

#### **Articolo 26 – Controlli e monitoraggio**

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, controlli in loco tesi a verificare sia l'andamento del progetto sia la reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria, da parte della Commissione Europea, della Regione Campania, di eventuale Soggetto Gestore o di personale ispettivo eventualmente designato da altre amministrazioni competenti per materia. Tali controlli sia su base campionaria, sia per casi specifici, potranno essere effettuati previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli, la documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, in modo separato dalla normale contabilità, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di dieci anni successivi all'erogazione del saldo del contributo pubblico.

**Articolo 27 – Cessazione e revoca dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi cessa nei casi di:
  - a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
  - b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (anche volontaria,);
  - c) accordi stragiudiziali, piani attestati ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;
  - d) interruzione dell'iniziativa per cause anche non imputabili all'impresa beneficiaria.
2. Nei casi sopra indicati, i contributi eventualmente già erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi
3. La Regione provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nel caso di violazione della normativa di merito. In particolare procederà alla revoca totale, quando:
  - a) i contributi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti
  - b) perdita dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
  - c) violazione delle norme sul cumulo;
  - d) mancata entrata in funzione dei beni oggetto dell'agevolazione entro i termini che saranno specificati dall'avviso;
  - e) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge;
  - f) investimenti realizzati non funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
  - g) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento. Nel caso in cui i beni siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
  - h) mancata conservazione, od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati;
  - i) impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
  - j) tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto nonché dal Manuale di Gestione del PO FESR Campania 2007-2013 .
4. In caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente

fruito, oltre che dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data della restituzione del contributo maggiorato di cinque punti percentuali.

5. Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dalla Regione Campania secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del Dlgs 123/98, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.

#### **Articolo 28 – Foro Competente**

1. Ogni e qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente bando è di competenza del Foro di Napoli.

#### **Articolo 29 – Informativa sulla Privacy**

1. Ai sensi della d.lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Articolo 30 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
3. Il decreto di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella BURC.
4. Il responsabile del procedimento è Giuseppe Russo,

Contatti: [at.retilunghe@regione.campania.it](mailto:at.retilunghe@regione.campania.it), attiva a partire dal giorno 8/09/2014